

STATUTO

ART. 1

GENERALITA'

E' costituita ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione Donatori di Sangue del Piemonte Fidas ODV in breve denominata anche: Fidas ADSP ODV con sede in Torino. Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione " ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE DEL PIEMONTE FIDAS ODV." anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

L'associazione ha sede in Torino - Via M. Ponza 2. L'eventuale variazione della sede sociale, all'interno della Città di Torino, potrà essere decisa con delibera del consiglio direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.

La sua durata è illimitata.

L'Associazione è organizzata in Gruppi comunali e/o aziendali che dipendono dall'Associazione come disposto dal presente Statuto.

ART. 2

FINALITA' E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è un'istituzione apolitica, apartitica e aconfessionale che persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale avente ad oggetto:

- 1) Interventi e prestazioni sanitarie (lett. b) art. 5 DLgs. 117/2017).
- 2) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i) art. 5 DLgs. 117/2017).
- 3) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m) art. 5 DLgs. 117/2017).
- 4) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u) art. 5 DLgs. 117/2017).

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le finalità dell'Associazione sono:

- promuovere la coscienza trasfusionale;
 - sviluppare e coordinare la promozione del dono volontario, anonimo, gratuito e periodico di sangue ed emocomponenti;
 - organizzare i donatori volontari di sangue;
 - assistere il donatore volontario e tutelarne la salute e le aspirazioni;
 - concordare con i centri trasfusionali interessati la collaborazione e le modalità funzionali dei punti di raccolta sangue;
 - promuovere la costituzione di Gruppi al fine di aumentare il numero dei Soci Donatori e Collaboratori;
 - concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario nazionale e regionali previsto dalle leggi vigenti;
 - partecipare alla programmazione regionale e nazionale per il raggiungimento dell'autosufficienza del sangue e dei suoi componenti;
 - fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività in particolare ai propri Soci, anche in qualità di editore di pubblicazioni con qualsiasi tecnologia di supporto;
- promuovere ogni iniziativa di formazione a livello regionale, nazionale e territoriale volta ad accrescere, anche tra propri Soci, una maggiore coscienza trasfusionale e associativa.

L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dalla Assemblea dei Soci, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 3

I SOCI

L'Associazione si compone di due categorie di Soci:

- Soci Donatori;
- Soci Collaboratori.

L'associazione non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

Sono Soci Donatori le persone di età non inferiore ai 18 anni che siano fisicamente idonee alla donazione del sangue o degli emocomponenti.

La qualifica di Socio Donatore può essere mantenuta sino al raggiungimento del limite di età prevista per legge, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli dello Statuto.

Il Socio Donatore può anche prestare la propria opera nell'interesse dell'Associazione.

Sono Soci Collaboratori le persone che non siano più Donatori o non Donatori che svolgono gratuitamente mansioni di carattere tecnico, amministrativo, propagandistico nell'interesse dell'Associazione condividendo e rispettando lo Statuto.

La qualifica di associati si acquista per mezzo del consenso dell'Organo di Amministrazione. La decisione dell'organo di amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. La qualifica di associato si conserva per l'intero esercizio in corso e per i successivi, subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie e di regolamento.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile né in vita, né ad eredi o legatari.

I Soci premiati con medaglia d'oro che abbiano cessato la propria attività di Donatore, mantengono comunque lo status di Socio Donatore in ragione del premio di riconoscenza ricevuto e dunque continuano ad avere il diritto di ricoprire le cariche sociali.

ART. 4

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

I Soci Donatori perdono la loro qualifica per:

- dimissioni;
- cessazione dell'attività di Donatore o prolungata inattività, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
- ragioni mediche;
- raggiungimento dei limiti di età;
- motivi disciplinari a seguito di delibera del Consiglio Direttivo (espulsione).

I Soci Collaboratori perdono la loro qualifica per:

- dimissioni;
- cessazione dell'attività di collaborazione o prolungata inattività per un periodo di due anni;
- motivi disciplinari a seguito di delibera del Consiglio Direttivo (espulsione).

La perdita della qualifica di Socio Donatore o Collaboratore per motivi disciplinari deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può, altresì, deliberare di applicare, a seconda dei casi, le seguenti sanzioni disciplinari ai Soci che si rendano responsabili di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per comportamento contrario ad esso e, comunque, per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri, senza disporre l'espulsione:

- avvertimento verbale;
- richiamo scritto;
- sospensione cautelativa della qualifica di Socio per un tempo non inferiore a un mese e non superiore ad un anno.

Le decisioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate all'interessato entro 15 giorni dalla delibera a mezzo di lettera con raccomandata A/R.

Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo di applicazione delle sanzioni disciplinari o di espulsione, il Socio può proporre ricorso, entro 60 giorni, dalla relativa comunicazione, al Collegio dei Probiviri, il quale delibererà, ai sensi del presente Statuto.

Per tutta la durata del procedimento innanzi al Collegio dei Probiviri e sino alla sua decisione in ordine all'espulsione del Socio Donatore o Collaboratore, quest'ultimo perde automaticamente qualsiasi diritto connesso con la sua qualifica di Socio.

ART. 5

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 6

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione.

Essa è costituita dai Presidenti dei Gruppi o dai loro delegati.

Ciascun Presidente di Gruppo può delegare un Socio del proprio Gruppo o un Socio di un altro Gruppo.

Il delegato può rappresentare, oltre al Gruppo di appartenenza, un solo altro Gruppo; ogni Gruppo, quindi, potrà esprimere al massimo il proprio voto e quello del gruppo delegante secondo quanto disposto nei successivi paragrafi del presente articolo.

L'Assemblea elegge, su proposta del Presidente dell'Associazione il Presidente dell'Assemblea e il Segretario della stessa.

L'Assemblea riunita in seduta ordinaria provvede a:

- eleggere il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di Controllo e i componenti del Collegio dei Probiviri;
- nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- deliberare su tutte le questioni d'ordine generale che riguardino l'andamento tecnico e amministrativo dell'Associazione;
- discutere e approvare i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione programmatica;
- eleggere, su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo, uno o più Presidenti Onorari;
- deliberare sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.6 del Codice Terzo Settore e dell'art. 2 del presente Statuto;
- svolgere ogni altro compito che non rientri, per legge o per Statuto, nella competenza di un altro organo associativo.

L'Assemblea riunita in seduta straordinaria provvede a:

- deliberare le modifiche del presente Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

I Presidenti dei Gruppi o i loro delegati, per tutte le delibere assembleari dispongono di un numero di voti comparato al numero di sacche di sangue donate nell'anno solare precedente la votazione secondo il seguente schema:

- n. 1 voto da 1 fino a 250 sacche
- n. 2 voti da 251 fino a 500 sacche
- n. 3 voti da 501 fino a 1000 sacche
- n. 4 voti da 1001 fino a 1500 sacche
- n. 5 voti oltre 1500 sacche.

I membri del Consiglio Direttivo hanno facoltà d'intervento in Assemblea, ma non hanno poteri deliberativi, salvo che siano Presidenti di Gruppo o delegati.

ART. 7

RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno entro il 30/6 ed entro il 30/11 per l'approvazione rispettivamente:

- del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo;
- del preconsuntivo, delle linee programmatiche e degli obiettivi per l'anno successivo.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria a richiesta del Presidente oppure dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo oppure dei 2/3 dei Presidenti dei Gruppi.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà essere spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o qualsiasi altro mezzo che dimostri l'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei Presidenti o loro delegati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto per specifiche delibere, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

La convocazione in seconda istanza potrà essere tenuta non prima di un'ora da quella stabilita in prima istanza.

Verificata la regolarità della convocazione, preliminarmente il Presidente dell'Assemblea, consultata la stessa, propone, fra i presenti, tre scrutatori che, poi, verranno eletti dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea darà quindi inizio ai lavori con la lettura dell'ordine del giorno. Successivamente, passerà alla discussione degli argomenti in esso indicati.

Ogni intervento dei presenti dovrà avere una durata massima di cinque minuti.

Nella voce "Varie ed eventuali" potranno essere trattati solo argomenti accettati dall'Assemblea e sempre che essi non riguardino Gruppi assenti. Le eventuali delibere necessarie all'esito della discussione dovranno essere adottate dall'Assemblea con maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Durante il dibattito, il Presidente dell'Assemblea regola gli interventi che dovranno riguardare esclusivamente l'argomento di volta in volta trattato proclamando l'esito delle votazioni.

Il voto è espresso in modo palese ad eccezione che la maggioranza semplice dei presenti faccia richiesta di voto segreto. In tal caso le votazioni a scrutinio segreto si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto.

Il Segretario dell'Assemblea collabora con il Presidente in tutte le operazioni di svolgimento dell'adunanza e deve redigere il verbale della seduta.

ART. 8

CARICHE SOCIALI

Possono ricoprire Cariche Sociali sia nel Consiglio Direttivo, sia nei Gruppi:

- i Soci insigniti di Medaglia Oro;
- i Soci Donatori con almeno due donazioni al proprio attivo;
- i Soci Collaboratori con un'anzianità associativa di almeno 1 anno.

Nei Consiglio Direttivo può essere eletto un solo esponente per Gruppo ad eccezione del Presidente dell'Associazione.

Possono ricoprire il ruolo di Presidente dell'Associazione solo i Soci che abbiano un'anzianità associativa di almeno tre anni.

La presentazione della Candidatura a Presidente dell'Associazione esclude la presentazione di qualsivoglia ulteriore candidatura per le altre Cariche Sociali, salvo che per i Gruppi. (Il Presidente e i Consiglieri di un Gruppo possono quindi candidarsi alla carica di Presidente dell'Associazione).

Le elezioni delle Cariche Sociali sono fatte con schede segrete, in sede assembleare. Tutte le operazioni preparatorie delle elezioni sono di competenza della segreteria dell'Associazione che predispone le liste ed il materiale necessario alle votazioni, secondo le disposizioni del presente Statuto.

In particolare vengono disposte le schede:

- per il Presidente
- per il Consiglio Direttivo
- per l'Organo di Controllo
- per il soggetto incaricato alla Revisione Legale
- per il Collegio dei Probiviri.

Dette schede contengono i nominativi dei candidati che hanno dato, entro il termine perentorio di scadenza delle presentazioni delle candidature, la loro disponibilità, per le rispettive cariche sociali.

I candidati possono proporsi per una sola lista.

Coloro che risulteranno eletti come Capozona, come da indicazioni dell'art. 31 del presente Statuto, non potranno presentare la loro candidatura per le altre cariche sociali perché entreranno di diritto a far parte del nuovo Consiglio Direttivo.

Schede.

Le schede sono di colore diverso per ogni tipo di elezione. Tutte le schede devono riportare l'intestazione "Fidas ADSP" e la data dell'elezione.

Le schede sono di valore unitario pari ad 1 voto e consegnate ai "votanti" secondo lo schema previsto dall'art. 6 dello Statuto.

Le singole schede riportano la dicitura "Elezione del Presidente", "Elezione del Consiglio Direttivo", "Elezione dell'Organo di Controllo", "Elezione del Collegio dei Probiviri" per le rispettive cariche.

I nominativi sono elencati in ordine alfabetico, con l'indicazione del Gruppo di appartenenza. Le schede devono indicare il numero massimo di preferenze.

Le schede sono consegnate al Presidente del seggio elettorale, all'atto del Suo insediamento, unitamente a tutti gli altri documenti necessari all'espletamento delle operazioni elettorali.

Seggio Elettorale.

Il seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori eletti tra i non candidati su proposta del Presidente dell'Assemblea.

Prima dell'apertura delle operazioni di voto, il Presidente del seggio ed i componenti dello stesso devono procedere alla ricognizione dei locali affinché tutto sia in ordine: tavolo per il seggio, cabine o tramezzi con tavolo per il voto degli elettori, urne per il voto.

Il Presidente del seggio, prima di dare inizio alle operazioni di voto verifica le schede elettorali e le fa vidimare dai due scrutatori. Le operazioni di cui sopra devono essere verbalizzate, avendo cura di indicare le schede che vengono vidimate ed eventualmente non utilizzate e quelle non vidimate. Queste ultime vanno riposte in una busta chiusa che viene debitamente sigillata dai componenti del seggio.

Operazioni di Voto.

Gli elettori ricevono le schede di votazione vidimate e la matita e si recano nella parte riservata alla votazione per esprimere il loro voto. Il voto è espresso apponendo un segno accanto ai nominativi dei candidati prescelti. Le schede vengono riconsegnate al Presidente di seggio, ripiegate, in modo da assicurare la segretezza del voto. Tutte le operazioni di voto devono essere verbalizzate dai componenti del seggio elettorale.

Le schede che contengono un numero maggiore di preferenze di quelle indicate verranno considerate nulle.

Le operazioni di voto devono svolgersi senza interruzioni.

Operazioni di Scrutinio.

Alla chiusura delle operazioni di voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e dà inizio alle operazioni di scrutinio eseguendo nell'ordine le seguenti operazioni:

- a) verifica del numero degli elettori;
- b) riscontro delle schede vidimate e non votate, la cui somma deve corrispondere al numero complessivo delle schede vidimate.

E' necessario fare menzione nel verbale delle operazioni di cui sopra.

Le schede devono essere toccate soltanto dai componenti del seggio elettorale.

Sono considerate nulle le schede che siano votate con modalità diversa da quelle indicate o che presentino segni inequivocabili di identificazione dell'elettore. Sono considerati voti nulli i voti che siano identificabili e che siano espressi in modo difforme da quanto prescritto. Sono considerate schede bianche quelle che non presentino alcuna espressione di voto.

Le schede di cui sopra devono, poi, successivamente essere barrate con una linea trasversale e sottoscritte dal presidente del seggio.

Chiusura delle operazioni di voto e proclamazione degli eletti.

Terminate le operazioni di spoglio il Presidente del seggio proclama gli eletti di ciascuna lista in base al risultato delle votazioni.

In caso di parità di voti viene eletto il candidato che abbia una maggiore anzianità associativa.

ART. 9

IL PRESIDENTE

Ogni Socio potrà candidarsi alla carica di Presidente purché sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti, per la durata di tre anni, ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti di fronte ai terzi e in giudizio con potestà di delega; coordina le norme per regolare il funzionamento dell'attività dell'Associazione e dei vari Gruppi, ha il potere di adottare tutti i provvedimenti a carattere d'urgenza che siano imposti da circostanze eccezionali, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.

I Vice Presidenti rappresentano l'Associazione quando necessario e sempre su delega del Presidente.

In caso di assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente con una maggiore anzianità associativa.

In caso di assenza di questi, il Presidente viene sostituito dall'altro Vice Presidente e, nell'ipotesi di assenza dei Vice Presidenti, essi vengono sostituiti dal Consigliere con una maggiore anzianità associativa.

In caso di dimissioni, d'impedimento superiore a 6 mesi o di decesso del Presidente, il Vice Presidente con più anzianità associativa dovrà nel termine di 30 giorni da quando avrà ricevuto notizia di uno degli eventi di cui sopra, provvedere a espletare tutti gli adempimenti necessari per predisporre l'elezione del nuovo Presidente.

L'Assemblea può eleggere uno o più Presidenti Onorari dell'Associazione; il candidato e/o i candidati devono essere proposti dal Presidente dell'Associazione e/o dal Consiglio Direttivo. Tali cariche sono a vita.

I Presidenti Onorari hanno la facoltà di intervenire alle riunioni, alle quali devono essere regolarmente invitati, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Essi, tuttavia, non hanno poteri deliberativi.

Quanto disciplinato per i Presidenti Onorari dell'Associazione trova applicazione anche nell'ambito dei singoli Gruppi.

ART. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito:

1. dal Presidente eletto dall'Assemblea;

2. dai Consiglieri eletti dall'Assemblea, il cui numero dovrà sempre superare di due unità il numero dei Consiglieri Capizona;
3. dal Coordinatore dei Giovani dell'Associazione, eletto secondo le modalità sancite dall'art. 18 del presente Statuto.
4. dai Consiglieri Capizona.

Il Consiglio Direttivo nei quindici giorni successivi all'Assemblea elegge (singolarmente e a scrutinio segreto, solo se richiesto dal Presidente e/o dai 2/3 del Consiglio Direttivo) il Comitato di Presidenza composto, oltre che dal Presidente eletto dall'Assemblea, da due Vice Presidenti, da un Segretario dell'Associazione, da un Tesoriere scelti tra i Consiglieri eletti in Assemblea e tra i Consiglieri Capizona.

Il Comitato di Presidenza è un organismo di supporto operativo e organizzativo del Presidente, specie quando debbano essere assunte decisioni contingenti e immediate. Nella medesima seduta procede all'elezione del Segretario del Consiglio.

Le nomine del Comitato di Presidenza possono essere revocate dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

In tal caso si procederà con le modalità sopra descritte alla sostituzione delle cariche revocate.

Le deleghe conferite ai Consiglieri dal Presidente possono essere revocate da quest'ultimo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e tutti i suoi membri sono rieleggibili, per un massimo di tre mandati consecutivi, a prescindere dalla carica consigliere rivestita durante i tre mandati.

La decadenza del Consiglio Direttivo può essere deliberata dall'Assemblea con voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto. La deliberazione è consentita solo se l'argomento è riportato quale punto dell'ordine del giorno.

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo quest'ultimo resterà in carica per l'ordinaria amministrazione e dovrà indire le nuove elezioni entro centoventi giorni.

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificati e validi motivi, risultano assenti a tre sedute anche non consecutive sono considerati dimissionari e vengono sostituiti dal Consiglio con la nomina del primo candidato escluso durante l'ultima elezione; così, pure, nel caso di dimissioni o di decesso o d'impedimento superiore a 6 mesi.

In caso di parità di voti subentrerà il Consigliere con maggiore anzianità associativa.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o configgenti con quelli propri dell'Associazione.

ART. 11

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha funzioni deliberative per tutte le questioni di cui è competente per effetto del presente Statuto e per quei provvedimenti d'urgenza imposti da circostanze eccezionali.

Sono compiti specifici del Consiglio Direttivo:

- vigilare sull'osservanza dei principi che regolano il presente Statuto;

- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e dare esecuzione ai provvedimenti deliberativi dell'Assemblea;
- promuovere la costituzione di Gruppi e curarne l'organizzazione;
- prendere i provvedimenti necessari per lo sviluppo, la propaganda trasfusionale e la coordinazione funzionale dei vari Gruppi;
- prendere gli opportuni contatti con le Autorità, le istituzioni, gli enti, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le Associazioni per la valorizzazione dell'Associazione e la difesa dei suoi interessi;
- organizzare i servizi di donazione ed ogni altra necessità inerente l'attività trasfusionale e Sociale;
- nominare i propri rappresentanti negli appositi organi regionali previsti dalle leggi in vigore e successivi decreti applicativi;
- assumere, su proposta del Presidente, il personale necessario al buon funzionamento dell'Associazione ed interromperne il rapporto di lavoro;
- definire con i Centri Trasfusionali le modalità di prelievo di sangue per tutti i Gruppi e le relative norme economiche;
- sovrintendere, in collaborazione con i Consigli Direttivi dei Gruppi, al buon funzionamento dei Gruppi con tutti i mezzi che il Consiglio Direttivo giudica idonei allo scopo;
- sottoporre all'Assemblea, ferme restando le deliberazioni temporaneamente prese, ogni eventuale iniziativa adottata dai Gruppi che contrasti con le direttive generali dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento dei Gruppi come disciplinato dall'art. 29 del presente Statuto
- proporre l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.6 del Codice Terzo Settore e dell'art. 2 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce a richiesta del Presidente oppure dei 2/3 dei componenti, di norma con preavviso di otto giorni e, in casi eccezionali, anche con preavviso di ventiquattr'ore, con convocazione a mezzo fax o telegramma o posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente Statuto per specifiche delibere, sono valide le decisioni adottate con i voti della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

I provvedimenti adottati dal Consiglio hanno efficacia esecutiva immediata.

Il Direttore Sanitario avrà diritto a partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo con poteri consultivi, fatta salva l'ipotesi in cui tale carica sia rivestita da un Consigliere.

Inoltre, potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora esistenti, il Responsabile Operativo dell'Associazione e il Direttore Tecnico dell'Unità di Raccolta; essi hanno solo poteri consultivi.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, su proposta del Presidente, può costituire Commissioni necessarie per il funzionamento e lo sviluppo dell'Associazione.

I Consiglieri che abusino del loro ruolo compiendo atti per i quali non abbiano ricevuto mandato e/o delega potranno essere passibili dell'applicazione delle sanzioni previste all'art. 4 del presente Statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma precedente avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 12

SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Segretario dell'Associazione è responsabile dell'andamento del personale e coordina i vari servizi.

ART. 12 bis

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Il Segretario del Consiglio ha il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, nonché l'obbligo di collaborare con il Presidente.

ART. 13

TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE

E' compito del Tesoriere controllare l'andamento amministrativo economico dell'Associazione.

ART. 14

DIRETTORE SANITARIO

Il Direttore Sanitario dell'Associazione è un medico nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice su proposta del Presidente.

Ha la responsabilità dell'organizzazione e del controllo del funzionamento igienico - sanitario dell'Associazione.

Il Direttore Sanitario svolge la propria attività gratuitamente nel caso in cui ricopra anche una carica sociale.

ART. 15

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente dell'Organo di Controllo è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117.

I componenti dell'organo di controllo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. In caso di superamento dei limiti di legge l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

L'incarico di revisione legale può anche essere attribuito all'organo di controllo. In tal caso l'organo di controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti l'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

ART. 16

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea procede all'elezione di un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

In caso di dimissioni, d'impedimento superiore a 6 mesi o di decesso di un membro effettivo del Collegio, subentrerà il supplente più anziano d'età.

I Probiviri possono essere scelti anche tra i non Soci e, comunque, tra soggetti iscritti all'albo degli Avvocati.

I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Al Collegio dei Probiviri è devoluto il compito di giudicare sui ricorsi presentati dai Soci e dagli organi dell'Associazione.

Il Collegio avrà la facoltà di rifiutare l'esame delle istanze palesemente infondate o non adeguatamente circostanziate.

Il Probiviro che si trovasse in conflitto di interessi con la questione che è chiamato a giudicare, in ragione, a titolo esemplificativo e non limitativo, di interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta dal ruolo ricoperto, ha l'obbligo di astenersi. In questo caso subentrerà il Probiviro supplente più anziano di età.

Qualora il Probiviro in conflitto non si astenga, qualunque Socio interessato potrà presentare istanza al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla conoscenza del conflitto, per chiedere la sostituzione del medesimo.

In tal caso gli altri componenti del Collegio insieme al supplente più anziano di età verranno chiamati a decidere in merito al conflitto con l'astensione del Probiviro interessato.

Il Collegio dei Probiviri non può prendere alcuna decisione prima di aver sentito le Parti ed esperito un tentativo di composizione amichevole della vicenda.

La decisione sarà deliberata a maggioranza dei voti dei Probiviri riuniti e dovrà essere redatta per iscritto. Essa dovrà contenere:

- l'indicazione delle parti;

- l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi della decisione;
- il dispositivo;
- l'indicazione della sede dell'adunanza e del modo in cui si sia proceduto alla delibera;
- la sottoscrizione di tutti i Probiviri con l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui è stata apposta. La decisione dovrà essere pronunciata entro trenta giorni.

Il termine suddetto sarà prorogabile una sola volta per un periodo non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni nel caso in cui sia necessario eseguire ulteriori accertamenti da parte del Collegio per prendere la decisione.

Le decisioni del Collegio sono definitive e inappellabili.

E' inammissibile un nuovo riesame e, quindi, un nuovo pronunciamento da parte del Collegio su di un caso per il quale si sia già espresso precedentemente.

Gli organi dell'Associazione si riservano comunque il diritto di devolvere al Collegio dei Probiviri della Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue eventuali conflitti insorti tra i medesimi organi e il Collegio dei Probiviri dell'Associazione in ragione di una decisione assunta da quest'ultimo.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica sociale.

ART. 17

UNITA' DI RACCOLTA

La raccolta di sangue e di emocomponenti può essere effettuata direttamente dall'Associazione mediante la gestione e il coordinamento, in base alle leggi vigenti, di un'Unità di Raccolta Associativa, con punti di prelievo fissi e mobili, secondo le autorizzazioni di competenza della Regione Piemonte e le relative convenzioni con le ASO e le ASL e sulla scorta degli schemi previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria.

L'Unità di Raccolta è sotto la direzione e la responsabilità di un Direttore Tecnico autorizzato dalla Regione.

L'istituzione, le modifiche, le trasformazioni e la soppressione dell'Unità di Raccolta, su proposta del Consiglio Direttivo, debbono ottenere le autorizzazioni previste dalla normativa in vigore.

I punti di prelievo fissi e mobili debbono essere adeguati alle esigenze dei donatori ed idonei dal punto di vista tecnico ed igienico, oltre ad avere le caratteristiche prescritte dalle normative nazionali o comunque recepite dalla legislazione nazionale e regionale.

ART. 18

COORDINAMENTO GIOVANI

E' istituito il Coordinamento dei Giovani, di età compresa tra i 18 ed i 27 anni compiuti, iscritti all'Associazione.

Il Rappresentante Giovani di ogni Gruppo, concorre all'elezione del Referente Giovani della propria zona; tale elezione deve avvenire entro il 15 aprile di ogni tre anni.

I Rappresentanti Giovani di ogni Gruppo, o loro delegati purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Statuto, compresi i Referenti Giovani di Zona, entro il 30 aprile di ogni

triennio, si riuniscono in Assemblea ed eleggono il Coordinatore Giovani dell'Associazione che entra di diritto a far parte del Consiglio Direttivo, con poteri deliberativi.

Il Coordinamento Giovani collabora al conseguimento degli scopi dell'Associazione. In particolare, sviluppa, di regola in modo autonomo, iniziative promozionali e/o formative tali da risultare specificamente rivolte al mondo giovanile per modalità di proposta e temi di interesse.

Il funzionamento del Coordinamento Giovani è definito da apposito Regolamento Giovani redatto dallo stesso e approvato dal Consiglio Direttivo in base alle necessità dell'Associazione e della Fidas.

ART. 19

BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

L'anno finanziario decorre dall'1/1 al 31/12.

Il Consiglio Direttivo è convocato :

- a) entro il 31/3 di ciascun anno per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- b) entro il 31/10 di ciascun anno per l'approvazione del progetto di bilancio preventivo dell'esercizio successivo, del preconsuntivo dell'esercizio in corso, la predisposizione delle linee programmatiche e degli obiettivi per l'anno successivo da presentare all'Assemblea.

Tali documenti devono essere sottoposti nello stesso anno all'approvazione dell'Assemblea, entro e non oltre il 30/6 per quanto previsto alla lettera a) ed entro e non oltre il 30/11 per quanto previsto alla lettera b).

I progetti dei bilanci, la relazione del Consiglio Direttivo e quella dell'Organo di Controllo, nonché dell'Organo di revisione legale, se diverso dall'Organo di Controllo, verranno depositate presso la sede dell'Associazione, nella Segreteria di Presidenza, nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea convocata per le relative approvazioni.

I Gruppi potranno prendere visione di tali documenti previa richiesta scritta da inoltrarsi all'Ufficio di Presidenza.

L'estrappolazione di eventuali copie sarà soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Il bilancio così formato, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendone le condizioni di legge, compete al Consiglio Direttivo la predisposizione ed il deposito nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del bilancio sociale.

Nei casi di legge, il bilancio sociale deve essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione o della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione di emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

ART. 20

AVANZI DI GESTIONE

E' fatto espresso divieto per l'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione

stessa, L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o degli aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 22

GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Le Cariche previste dal presente Statuto sono gratuite fatti salvi :

- eventuali rimborsi di spese inerenti l'attività associativa sostenute dal Presidente o dai Consiglieri ;
- gli emolumenti dei componenti, non Soci dell'Associazione, dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale e del Collegio dei Probiviri.

Altri rimborsi possono essere stabiliti dal Consiglio Direttivo. Tali spese devono essere contenute nei limiti della specifica imputazione di bilancio di previsione annuale.

ART. 23

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117,

e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare in favore di enti del Terzo settore scelti dagli associati nell'assemblea che ne delibera lo scioglimento.

ART. 24

GRUPPI

I Gruppi per costituirsi devono avere un numero di Soci non inferiore a dieci.

Essi per aderire alla Fidas Associazione Donatori di Sangue del Piemonte devono inoltrare al Capozona della zona geograficamente più vicina al Gruppo formatosi, la relativa domanda intestata al Presidente dell'Associazione, con allegato il verbale di costituzione e l'elenco nominativo dei Soci.

Il Capozona interessato, poi, invia tale domanda al Presidente dell'Associazione che la porta in Consiglio Direttivo per la relativa ratifica.

Il Gruppo è formalmente riconosciuto solo dopo la presa d'atto del Consiglio Direttivo associativo.

Art. 25

FUNZIONI DEI GRUPPI

I Gruppi sono tenuti :

- ad attenersi alle norme contenute nel presente Statuto;
- al rispetto dei principi posti alla base del rapporto associativo sia per quanto si riferisce alle modalità di gestione che alle competenze locali;
- alla promozione della donazione, all'organizzazione del prelievo ed all'amministrazione ordinaria per l'attività del Gruppo, secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo così come sancito dall'art. 11 del presente Statuto;
- a fornire la più ampia collaborazione agli Organi Associativi a supporto del migliore espletamento della loro attività ;
- ad aderire, nei limiti delle loro disponibilità organizzative ed economiche, alle iniziative promosse e sostenute dall'Associazione per il conseguimento degli scopi comuni;
- a sostenere nell'ambito del Gruppo e della Zona di competenza, la validità dell'associazionismo quale espressione regionale, diffondendone i principi, la denominazione ed il simbolo.

ART. 26

ELEZIONI DELLE CARICHE ALL'INTERNO DEL GRUPPO

Ogni Gruppo elegge , al proprio interno , un Presidente e un Consiglio Direttivo del Gruppo. Quest'ultimo può essere composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quattordici.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo uscente deve comunicare, con avviso scritto e recapitato a tutti i Soci, data e luogo delle votazioni per il rinnovo delle cariche del Gruppo, nonché indicare loro le modalità con le quali presentare la loro candidatura.

Le modalità di espletamento delle elezioni del Gruppo saranno definite in modo dettagliato, per decisione del Consiglio Direttivo in un Regolamento attuativo del presente Statuto.

Il seggio elettorale sarà nominato dal Direttivo uscente, prima dell'inizio dei lavori elettorali, scegliendo fra i presenti non candidati.

Il seggio elettorale opera secondo la disposizioni sancite nell'art. 8 del presente Statuto.

Il risultato elettorale deve essere inviato al Presidente dell'Associazione

Hanno diritto al voto e sono eleggibili all'interno del Consiglio Direttivo del Gruppo, i Soci donatori attivi con almeno due donazioni, le medaglie d'oro ed i Soci collaboratori con almeno un'anzianità di un anno.

Il Consiglio Direttivo eletto, resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nella prima seduta del Consiglio Direttivo del Gruppo, il Presidente propone ai componenti di quest'ultimo, per l'approvazione, i nominativi del o dei Vice Presidenti, del Segretario, dell'Alfiere e del Rappresentante Giovani.

ART. 27

DELIBERAZIONI DEL GRUPPO

Ogni deliberazione del Gruppo, che comunque impegni l'Associazione deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Presidente del Gruppo è tenuto comunque ad inviare all'Associazione un rendiconto economico periodico e l'estratto conto bancario di fine anno secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 28

OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE DEI GRUPPI

Il Consiglio Direttivo del Gruppo è tenuto a fornire all'Associazione tutti gli elementi di carattere tecnico, organizzativo ed amministrativo, al fine di coordinare e controllare le varie attività, nonché ad inviare un inventario dei beni mobili presenti presso la propria sede.

ART. 29

CESSAZIONE E/O SCIoglIMENTO E/O FUSIONE DEI GRUPPI

Qualora il Consiglio Direttivo di un Gruppo si dovesse trovare di fronte a un grave impedimento a proseguire la propria attività sul territorio locale, deve investire il Consiglio Direttivo della problematica.

Quest'ultimo, in tale caso, può decidere la cessazione e/o lo scioglimento e/o la fusione di tale Gruppo con altro già esistente con deliberazione presa a maggioranza qualificata degli aventi diritto al voto, nonché porre in essere tutte le azioni conseguenti.

In tale ipotesi gli atti amministrativi, il patrimonio mobiliare del Gruppo e ogni attività inerente agli scopi associativi sono assorbiti nell'Associazione che può deliberare il suo impiego.

ART. 30

ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL GRUPPO

Nell'ambito di ogni Gruppo potranno essere formati Gruppi sezionali e/o di categoria, retti da un Capogruppo responsabile designato dal Consiglio Direttivo del Gruppo stesso.
Tali Gruppi sezionali faranno capo a tutti gli effetti (anche per quanto riguarda la rappresentanza in Assemblea) al Consiglio Direttivo del Gruppo di appartenenza.

ART. 31

CONSIGLIERI CAPIZONA

I Gruppi dell'Associazione sono raggruppati in Zone, il cui numero e consistenza sono definiti e modificabili con delibera del Consiglio Direttivo.

I Capizona hanno il compito di:

- coordinare l'attività associativa dei Gruppi, seguendo le linee programmatiche del Consiglio Direttivo;
- intervenire implementando le necessarie azioni volte al raggiungimento degli obiettivi, sulla base dell'andamento delle donazioni nel rispetto del budget fissato annualmente dall'Assemblea;
- ricevere le domande d'iscrizione dei nuovi Gruppi e trasmetterle al Presidente dell'Associazione affinché questi le sottoponga alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- convocare le riunioni di Zona con specifico ordine del giorno;
- redigere i verbali delle riunioni di Zona ed inviarli a tutti i Gruppi di competenza ed al Presidente dell'Associazione;
- coordinare l'attività di promozione;
- supervisionare, in collaborazione con gli organi associativi di ogni singolo Gruppo le elezioni che al loro interno si terranno, controllando in particolare la regolarità delle candidature presentate dai Soci ed i risultati elettorali.

I Capizona devono riunire le zone di competenza almeno una volta l'anno; ed ogni volta in cui lo ritengano di interesse per i Gruppi della Zona.

Il Capizona deve dare al Presidente dell'Associazione comunicazione di tutte le riunioni da questi indette.

I Capizona operano in prima persona, salvo per la possibilità di delegare le funzioni di supervisore nelle operazioni elettorali dei Gruppi.

I Capizona, qualora ravvisino difficoltà o problemi di qualunque sorta, devono tempestivamente informare il Vice-Presidente delegato al coordinamento dei Capizona affinché esso riferisca al Comitato di Presidenza.

Modalità di votazione.

Le zone, non oltre il trentesimo giorno precedente l'elezione del Consiglio Direttivo, eleggono il loro Capozona, che entra a far parte di diritto come Consigliere nel nuovo Consiglio Direttivo, parimenti ai Consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria.

Il Vice Presidente delegato al coordinamento dei Capizona convoca i Presidenti dei Gruppi delle rispettive zone per l'elezione dei nuovi Capizona.

All'apertura della riunione il Coordinatore raccoglie le candidature, dopodiché si procede al voto di un solo nominativo su ogni scheda.

Dallo spoglio delle schede risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto colui che ha un'anzianità associativa maggiore.

I Capizona entrano in carica con l'elezione del nuovo Consiglio.

In caso di decesso, d'impedimento superiore a 6 mesi, di decadenza anticipata o di dimissioni del Capozona, il Vice Presidente delegato al coordinamento dei Capizona, entro i 30 giorni successivi, provvederà all'elezione di un nuovo Capozona come sopra indicato nel presente articolo.

Nel caso in cui sia trascorso un anno senza che ci sia stata la convocazione della zona, per qualsiasi motivo, il Capozona decade dal suo incarico.

In tale circostanza, il Vice Presidente procede ad attivarsi per la nomina del nuovo Capozona secondo l'iter come sopra indicato nel presente articolo.

Il nuovo Capozona resterà in carica per il restante periodo del triennio del Consiglio Direttivo.

Il Capozona che intenda rassegnare le proprie dimissioni deve inviarle al Vice-Presidente delegato al coordinamento dei Capizona, affinché quest'ultimo provveda ad espletare tutti gli incombenzi necessari per provvedere all'elezione di un nuovo Capozona.

ART. 32

PATRIMONIO - ENTRATE DELLA ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione e ai Gruppi, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi derivanti da enti pubblici o privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

1. redditi derivanti dal suo Patrimonio;
2. introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
3. contributi e rimborsi per spese organizzative che provengono da istituzioni ed enti vari;
4. eventuali altri contributi da parte di enti pubblici e privati;
5. oblazioni, donazioni, lasciti, elargizioni da parte di terzi;
6. autofinanziamento.

ART. 33

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

I Soci regolarmente iscritti saranno dotati di una tessera di riconoscimento, che conterrà per i Soci donatori anche i dati relativi alla loro attività trasfusionale.

ART. 34

ATTESTATI DI RICONOSCENZA

Sono istituiti per i Soci Donatori di sangue particolarmente meritevoli degli attestati e/o dei premi di riconoscenza da consegnarsi al raggiungimento dei seguenti traguardi:

DONNE	UOMINI
6	8
13	16
20	24
40	50
60	75
80	100
100	125
120	150
140	175
160	200

L'Assemblea potrà deliberare di anno in anno l'entità degli attestati e dei premi.

ART. 35

INIZIATIVE ASSISTENZIALI

Nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'Associazione, per deliberazione del proprio Consiglio Direttivo o dei Consigli Direttivi dei Gruppi, può promuovere iniziative dirette ad assistere i Soci, atte a rinsaldare i vincoli di solidarietà e di fratellanza tra i medesimi.

L'Associazione istituisce il Fondo di solidarietà allo scopo di dare un aiuto concreto e solidale a favore di: Donatori, loro Famiglie, Gruppi, Associazioni e iniziative di solidarietà private e pubbliche che il Consiglio Direttivo dell'Associazione delibererà di promuovere e/o partecipare. Il Fondo di solidarietà è costituito da elargizioni fatte volontariamente da Donatori, dai Gruppi e Associazioni, dai singoli, da Enti pubblici e privati.

I contributi sono versati su apposito conto di solidarietà.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, nella sua prima riunione, nomina una Commissione di quattro Consiglieri, di cui due devono essere:

- un Vice Presidente chiamato a presiedere la Commissione;
- il Tesoriere.

Tale Commissione ha il compito di esaminare i casi e gli atti relativi che il Consiglio Direttivo delibera di promuovere.

La Commissione, elaborata l'istruttoria, propone al Consiglio Direttivo per l'approvazione definitiva i nominativi di coloro, enti o Soci che possono usufruire del contributo.

In caso di urgenza indifferibile, la Commissione può deliberare, salvo successiva ratifica del Consiglio Direttivo, erogazioni di contributi nell'ordine di una cifra stabilita dal Consiglio nella seduta in cui viene nominata la Commissione stessa.

Il Consiglio Direttivo in sessione straordinaria, con voto di maggioranza dei presenti, può deliberare lo scioglimento del Fondo di solidarietà a condizione che vengano a mancare le finalità per cui il Fondo è stato istituito.

In tale caso, gli eventuali fondi rimasti, verranno versati sul conto dell'Associazione e riservati al capitolo della propaganda.

Gli eventuali fondi residui sono utilizzati come previsto dal citato art. 20 dello Statuto.

ART. 36

ENTRATA IN VIGORE

Lo Statuto entrerà in vigore dopo la sua registrazione e la susseguente pubblicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il presente Statuto che consta di ventuno pagine e di trentasei articoli è stato approvato dall'Assemblea dei Presidenti dei Gruppi che formano l'Associazione Donatori di Sangue del Piemonte.

Visto per inserzione e deposito.

Vigone, li 15 giugno 2019

F.ti: BORSETTI Giovanni
Valeria INSABELLA

